

Interdittiva antimafia e la regola del "più probabile che non"

Scritto da Giuditta Riggi

Venerdì 06 Maggio 2016 08:09 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Maggio 2016 09:03

Il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro, U.T.G. - Prefettura di Caserta, in persona del Prefetto

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sez. I, n. 4279/2015, resa tra le parti, con

visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e dell'U.T.G. - Prefettura di Caserta;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 31 marzo 2016 il Cons. Massimiliano Noccelli e uditi per l'odi

designati il presidente e il relatore come coestensori della sentenza nella sua integralità;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Interdittiva antimafia e la regola del "più probabile che non"

Scritto da Giuditta Riggi

Venerdì 06 Maggio 2016 08:09 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Maggio 2016 09:03

FATTO

1. L'odierna appellante, la s.r.l. C. R., operativa nel settore dello smaltimento, mediante recupero di rifiuti

1.1. Nel 2007 il sig. Vinc/Abb., arrestato l'anno precedente per la Società, ha ceduto le proprie quote

1.2. Nei confronti di tale società, con la nota n. 1068/12.b16/ANT/AREA 1^ del 28 settembre 2009, la

- il sig. Nic. Ior., padre convivente di Ant. Lu. Ior. e di Mar. Giu. Ior., era gravato da numerosi precedenti

- fino al 27 luglio 2007, socio della s.r.l. C. R. era il medesimo Vin. Abb., ritenuto soggetto organico a

- la cessione di quote in favore di Abb. Vin., successivamente all'arresto nel 2006, era un 'mero espediente

1.3. All'informativa del 2009 è seguita, dopo due successive istanze di aggiornamento proposte dalla

1.4. I due provvedimenti del 28 settembre 2009 e del 6 marzo 2013 sono stati impugnati con distinti ricorsi

1.5. Avverso la prima sentenza pende appello avanti a questo Consiglio di Stato che, con ordinanza di

1.6. Nelle more di tali giudizi la società ha proposto il 17 ottobre 2014 alla Prefettura di Caserta una nota

2. Con ricorso proposto avanti al T.A.R. Campania, la odierna appellante ha poi impugnato, ai sensi c

Interdittiva antimafia e la regola del "più probabile che non"

Scritto da Giuditta Riggi

Venerdì 06 Maggio 2016 08:09 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Maggio 2016 09:03

2.1. L'Amministrazione intimata si è costituita nel primo grado di giudizio, dapprima sostenendo la 'str

2.2. Il provvedimento sopravvenuto è stato impugnato con motivi aggiunti dalla s.r.l. C. R. .

2.3. Il T.A.R. Campania, con la sentenza n. 4279 del 2 settembre 2015, ha dichiarato improcedibile il

3. Avverso tale sentenza, ha proposto appello la s.r.l. C. R. , lamentandone, con un unico articolato m

3.1. Si è costituito il Ministero dell'Interno, il quale ha chiesto la reiezione del gravame.

3.2. Nella camera di consiglio del 10 dicembre 2015, fissata per l'esame della domanda cautelare, la

3.3. In tale udienza il Collegio, uditi i difensori delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.

DIRITTO

1. L'appello della s.r.l. C. R. è infondato e deve essere respinto.

1.1. Il T.A.R. per la Campania, respingendo il ricorso proposto dalla s.r.l. C. R. , ha ritenuto che, in a

1.2. L'appellante, con un unico articolato motivo, ha lamentato la inadeguatezza e l'impostazione 'sof

1.3. In particolare, secondo l'appellante, dovrebbero considerarsi i seguenti

Interdittiva antimafia e la regola del "più probabile che non"

Scritto da Giuditta Riggi

Venerdì 06 Maggio 2016 08:09 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Maggio 2016 09:03

- a) l'originaria prognosi di pericolo di condizionamento non era sarebbe stata fondata
- b) il mutamento dell'assetto societario della s.r.l. C. R. , avvenuto nel lontano 2001
- c) anche prima della sua formale estromissione, il signor Vin. Abb. non avrebbe, per
- d) la valutazione del rischio infiltrativo formulata dalla Prefettura risulterebbe, per
- e) del tutto influente, a fini interdittivi, sarebbero i precedenti penali del signor N.

2. Ritiene in senso contrario il Collegio che nessuno di tali fatti, tuttavia, possa incrinare, per le ragioni

3. Occorre qui anzitutto ~~ricaricare la istanza di Cass. Sez. I, del 6 maggio 2015, n. 24100~~ verificare e do

3.1. È ben costante la giurisprudenza di questo Consiglio nel ribadire che, in presenza di un'articolata

3.2. Orbene, proprio ~~autamente~~ i nuovi aggiornamenti ~~disposti dalla~~ Prefettura di Caserta

3.3. A tale elemento, ~~di un'entità simile a quella valutata dal Collegio, è stato opposto alla ricorrenza~~

3.4. Tuttavia, anche prescindendo da tale rilievo, certo non secondario, relativo all'esistenza di plurim

4. Il Collegio ritiene che sia immutato il grave quadro riguardante il 'condizionamento', emerso nei pre

Interdittiva antimafia e la regola del "più probabile che non"

Scritto da Giuditta Riggi

Venerdì 06 Maggio 2016 08:09 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Maggio 2016 09:03

4.1. La Sezione ritiene di dover evidenziare i principi desumibili in materia dalla legislazione vigente, ai

4.1.1. L'informativa antimafia, ai sensi dell'art. 84 del codice di procedura penale, deve essere motivata, anche in

4.2. Per quanto riguarda l'attribuzione dell'istituto della interdittiva antimafia, va premesso che

4.3. Il Codice delle leggi antimafia, emanato con il decreto legislativo n. 159 del 2011, ha

4.4. Nell'attribuire il relativo potere ad un organo superiore del sistema giudiziario, il legislatore ha

4.4.1. Un singolo provvedimento – avente per oggetto un solo «rapporto» – rischierebbe

4.5. Osserva il Collegio che – sia in sede amministrativa che in sede giurisdizionale – rileva il complesso

4.6. Quanto alla motivazione della informativa, essa:

a) deve «scendere nel concreto», e cioè indicare gli elementi di fatto

b) deve indicare le ragioni per le quali gli elementi di fatto sono ritenuti probanti

4.7. Qualora i fatti valutati risultino chiari ed evidenti o quanto meno altamente plausibili (ad es. perché

4.8. Ove invece i fatti emersi nel corso del procedimento risultino in qualche modo marcatamente opinati

Interdittiva antimafia e la regola del "più probabile che non"

Scritto da Giuditta Riggi

Venerdì 06 Maggio 2016 08:09 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Maggio 2016 09:03

- 4.9. In altri termini, se gli atti richiamati nel provvedimento prefettizio riferiscono da organi giudiziari o a
- 4.10. Viceversa, se gli atti richiamati contengono una sommatoria di elementi eterogenei non ancora
- 4.11. In materia, non rilevano formalismi linguistici, non occorrendo l'utilizzo di una terminologia tecnica
- 4.12. È condizione necessaria e sufficiente, invece, l'effettiva sussistenza dei presupposti richiesti dal
- 4.13. Quand'anche il provvedimento prefettizio contenga una motivazione poco curata e scarna (che,
- 4.14. Profili di inadeguatezza della motivazione vanno gli stessi e si ritiene che, in tali termini, l'effetti
- 4.15. Al contrario, se gli atti del procedimento risultino poco perspicui o, addirittura, imperscrutabili (e,
- 4.16. In ogni caso, l'impianto motivazionale dell'informativa (ex se o col richiamo agli atti istruttori) dev
5. Il quadro indiziario dell'infrazione mafiosa posto a base dell'infrazione (Cass. St. sez. II, 7 ottobre 2015, n. 4657, Cass. Civ.
- 5.1. È estranea al sistema di interdittiva antimafia, consistendo in un provvedimento amministrativo di natura
- 5.2. Occorre invece valutare che, in inquinamento fiduciario, la regola di giudizio, si è da ritenere
- 5.3. Per questo gli elementi posti a base dell'informativa possono essere anche non penalmente rilev

Interdittiva antimafia e la regola del "più probabile che non"

Scritto da Giuditta Riggi

Venerdì 06 Maggio 2016 08:09 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Maggio 2016 09:03

5.4. I fatti che l'autorità prefettizia deve valorizzare prescindono, infatti, dall'atteggiamento antiggiuridico

5.5. Anche soggetti semplicemente localmente contaminati (dovendosi intendere con tale termine, cog

5.6. Infatti, la mafia, per condurre le sue lucrose attività economiche nel mondo delle pubbliche comm

5.7. Le situazioni relative ai tentativi di infiltrazione mafiosa, tipizzate dal legislatore, comprendono du

5.8. Esistono poi, come insegna l'esperienza applicativa della legislazione in materia e la vasta giuris

5.9. Gli elementi di inquinamento casuale, ben giustificati, costituiscono caratteristiche diverse secondo i t

5.10. Quello voluto dal legislatore, ben consapevole di questo, è dunque un catalogo aperto di situazi

6. L'autorità prefettizia deve valutare perciò il rischio che l'attività di impresa possa essere oggetto di i

a) i provvedimenti 'sfavorevoli' del giudice penale;

b) le sentenze di proscioglimento o di assoluzione;

c) la proposta o il provvedimento di applicazione di taluna delle misure di preven

d) i rapporti di parentela;

Interdittiva antimafia e la regola del "più probabile che non"

Scritto da Giuditta Riggi

Venerdì 06 Maggio 2016 08:09 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Maggio 2016 09:03

- e) i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia;
- f) le vicende anomale nella formale struttura dell'impresa;
- g) le vicende anomale nella concreta gestione dell'impresa;
- h) la condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenere i relativi 'benefici';
- i) l'inserimento in un contesto di illegalità o di abusivismo, in assenza di iniziative

6.1. Passando ad un più ~~particolare esame del giudice penale, che si può legittimamente limitare ad~~

6.1.1. Tra questi delitti ~~rislevanti pur se 'risalenti nel testo', come (art. 629 c. pr.) i reati di favoreggiamento,~~

6.1.2. Rilevano anche ~~tutti i provvedimenti di condanna ai sensi dell'art. 91, definita e punita ai sensi dell'art. 191 del D.Lgs.~~

6.2. Le sentenze di proscioglimento o di assoluzione hanno una specifica rilevanza, ove dalla loro mo

6.2.1. Può rilevare, più ~~in generale,~~ ~~provvedimenti del giudice civile, pena le sanzioni sostitutive, condanne~~

6.3. Rileva anche ~~la proposta o il provvedimento di applicazione per la sanatoria del patrimonio di prelievo~~

6.4. Quanto ai ~~rapporti di parentela tra i familiari, in particolare i rapporti di parentela tra i familiari, in particolare i rapporti di parentela tra i familiari,~~

Interdittiva antimafia e la regola del "più probabile che non"

Scritto da Giuditta Riggi

Venerdì 06 Maggio 2016 08:09 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Maggio 2016 09:03

6.4.1. Ai rapporti di parentela/Autorità amministrativa, antipotesi di diritto di vita

6.4.2. Infatti, specialmente influenza sociale in cui categorie scritte possono sorgere, la parte di detta

6.4.3. Una tale influenza può essere desunta non dalla considerazione (che sarebbe in sé errata e in

6.4.4. Sotto tale profilo, hanno rilevanza circostanze obiettive (a titolo meramente esemplificativo, ad

6.4.5. In materia, possono risultare utili anche i principi formulati da questo Consiglio, in materia di rev

6.4.6. Infatti, l'Autorità di polizia può ragionevolmente disporre la revoca quando il titolare della licenza

6.4.7. Similmente, il provvedimento del Prefetto può ritenere sussistente il pericolo di condizionament

6.5. Circa i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, collegamenti, amicizia, di tipo

6.5.1. Se di per sé è irrilevante un episodio isolato ovvero giustificabile, sono invece altamente signific

6.5.2. Tali contatti o frequentazioni (anche per le finalità produttive e direttamente o indirettamente) possono

6.5.3. Quand'anche ciò non risulti punibile (salva l'adozione delle misure di prevenzione), la consapev

6.5.4. In altri termini, l'imprenditore che – mediante incontri, telefonate o altri mezzi di comunicazione,

Interdittiva antimafia e la regola del "più probabile che non"

Scritto da Giuditta Riggi

Venerdì 06 Maggio 2016 08:09 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Maggio 2016 09:03

6.6. Rilevano altresì *le vicende anomale nella gestione dell'impresa* collettiva, nonché l'ab-

6.6.1. Tali vicende e talora *più probabile che non* altrimenti spiegabili, specie ad integrazione dell'impresa e al

6.7. Rilevano, più in generale, *quelle operazioni fraudolente e occulte* come manipolazione della struttura

- scissioni, fusioni, affitti di azienda o anche solo di ramo di azienda, acquisti di pacchetti azionari o di

- aumenti di capitale sociale finalizzati a garantire il controllo della società sempre da parte degli stessi

- *walzer* di cariche sociali tra i medesimi soggetti, partecipazione

6.7.1. Tali operazioni vanno considerate fraudolente, quando sono eseguite al *malcelato* fine di nascondere

6.8. Rilevano inoltre *le vicende anomale nella condotta dell'impresa* mediante i poteri di acc-

6.8.1. Tale casistica è assai varia ed è ben nota alla giurisprudenza di questo Consiglio, potendo aver-

- le *cc.dd.* teste di legno poste nelle cariche sociali, le sedi legali con uffici *deserti* e le sedi operative u-

- l'inspiegabile presenza sul cantiere di soggetti affiliati alle associazioni *mafiose*;

- il *nolo* di mezzi esclusivamente da parte di imprese locali gestite dalla mafia;

Interdittiva antimafia e la regola del "più probabile che non"

Scritto da Giuditta Riggi

Venerdì 06 Maggio 2016 08:09 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Maggio 2016 09:03

- il subappalto o la tacita esecuzione diretta delle opere da parte di altre imprese, gregarie della mafia
- i rapporti commerciali intrattenuti solo con determinate imprese gestite o 'raccomandate' dalla mafia
- le irregolarità o le manomissioni contabili determinate dalla necessità di camuffare l'intervento e il to
- gli stati di avanzamento di lavori 'gonfiati' o totalmente mendaci;
- l'utilizzo dei beni aziendali a titolo personale, senza alcuna ragione, da parte di soggetti malavitosi;
- la promiscuità di forze umane e di mezzi con imprese gestite dai medesimi soggetti riconducibili alla
- l'assunzione esclusiva o prevalente, da parte di imprese medio-piccole, di personale avente precede
- i rapporti tra impresa e politici locali collusi con la mafia o addirittura incandidabili, etc.

6.9. Quanto alla condivisione di un sistema di illegalità, volto ad ottenere i relativi 'benefici', la perdita

6.10. Può avere un rilievo decisivo – per escludere la fiducia necessaria perché vi siano i contatti con

6.11. In tali casi, il Prefetto può senz'altro desumere ulteriori argomenti per ritenere che l'imprenditore

7. Può essere sufficiente a giustificare l'emissione dell'informativa anche uno dei sopra indicati eleme

Interdittiva antimafia e la regola del "più probabile che non"

Scritto da Giuditta Riggi

Venerdì 06 Maggio 2016 08:09 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Maggio 2016 09:03

7.1. Ciò in quanto, come affermato dalla consolidata giurisprudenza (Cass. Sez. 2, 13/2008, 4172) indiziario può fondarsi

8. Circa la motivazione per cui si è osservato in relazione alle esecuzioni di Polizia, le casistiche

8.1. La valutazione della prova presuntiva, giova qui ricordare, esige che dapprima il Prefetto in sede

9. Ebbene, tutto ciò premesso, alla luce dei principî sin qui evidenziati, emerge che nessuno degli ele

9.1. Quanto al primo elemento, di cui alla lettera del menzionato § 1.3., la prognosi di infiltrazione dei ca

9.1.2. La gravità di tale quadro indiziario, va rilevato, è stata confermata anche dallo stesso T.A.R. Ca

9.2. Quanto al secondo elemento, di cui alla lettera di cui al § 1.3., il subentro di un soggetto formalmente

9.3. Quanto al terzo elemento, di cui alla lettera del già menzionato § 1.3., non rileva il fatto che il sign

9.4. Quanto al quarto elemento, di cui al punto del § 1.3., va premesso che risulta depositata una per

9.4.1. Le relative risultanze, tuttavia, non possono certo sostituire (e comunque non infirmano) la valu

9.4.2. Una volta constatata tale ragionevolezza e ponderazione, non sono sindacabili nella presente s

9.5. Quanto al quinto elemento, di cui al punto di cui al § 1.3., gli stessi precedenti penali del signor (c

Interdittiva antimafia e la regola del "più probabile che non"

Scritto da Giuditta Riggi

Venerdì 06 Maggio 2016 08:09 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Maggio 2016 09:03

10. In conclusione, per tutte le ragioni sin qui esposte, l'appello della s.r.l. C. R. deve essere respinto,

11. Le spese del presente grado di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell'odierno appellante.

11.1. Rimane definitivamente a carico della medesima appellante, sempre per l'accertata soccombenza, il pagamento delle spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, ha:

Condanna la s.r.l. C. R. a rifondere in favore del Ministero dell'Interno le spese del presente grado di giudizio.

Pone definitivamente a carico della s.r.l. C. R. il contributo anticipato versato per la proposizione del presente appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, presso la sede del Consiglio di Stato, Palazzo Spada, nella camera di consiglio il 05/05/2016.

Luigi Maruotti, Presidente Coestensore

Carlo Deodato, Consigliere

Lydia Ada Orsola Spiezia, Consigliere

Interdittiva antimafia e la regola del "più probabile che non"

Scritto da Giuditta Riggi

Venerdì 06 Maggio 2016 08:09 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Maggio 2016 09:03

Massimiliano Nocelli, Consigliere Coestensore

Pierfrancesco Ungari, Consigliere

IL COESTENSORE

IL PRESIDENTE COESTENSORE

Interdittiva antimafia e la regola del "più probabile che non"

Scritto da Giuditta Riggi

Venerdì 06 Maggio 2016 08:09 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Maggio 2016 09:03

Interdittiva antimafia e la regola del "più probabile che non"

Scritto da Giuditta Riggi

Venerdì 06 Maggio 2016 08:09 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Maggio 2016 09:03

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/05/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

-

© 2014 - giustizia-amministrativa.it

[Guida al sito](#)

Interdittiva antimafia e la regola del "più probabile che non"

Scritto da Giuditta Riggi

Venerdì 06 Maggio 2016 08:09 - Ultimo aggiornamento Venerdì 06 Maggio 2016 09:03
